



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 15, Legge 241/1990 – Approvazione schema di protocollo d'intesa con l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia relativo alla prosecuzione del progetto sperimentale volto al potenziamento dei servizi sociali e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 8 di Senigallia relativo alla prosecuzione del progetto sperimentale volto al potenziamento e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane di cui alla propria precedente deliberazione n. 10 del 16/01/2017, così come riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di fissare in 12 mesi la durata del protocollo d'intesa a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e di prevedere che lo stesso potrà essere tacitamente rinnovato, alla scadenza, e comunque al permanere delle medesime esigenze;
- di stabilire che con i conseguenti provvedimenti del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà al distacco temporaneo e parziale presso l'ATS n. 8 di Senigallia di un dipendente regionale alle condizioni previste nel protocollo medesimo;
- di stabilire che il trattamento economico complessivo dell'anzidetto dipendente regionale, temporaneamente e parzialmente distaccato, rimane a carico della Regione, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale

(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante: *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- Il D.Lgs. 267/00, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- Legge regionale n. 20/2001, recante *"Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione"*;
- Legge regionale n. 32/2014, recante: *"Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"*;
- DGR n. 10 del 16/01/2017, recante: *"Art. 15, Legge 241/1990 - Approvazione schema di protocollo d'intesa con l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale volto al potenziamento dei servizi sociali e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane"*.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione.

Ai sensi di detto articolo la Regione Marche ed il Comune di Senigallia in qualità di Ente capofila dei Comuni costituenti l'Ambito territoriale sociale n. 8, hanno approvato con proprie deliberazioni (rispettivamente DGR n.10 del 16/01/2017 e DGC n. 15 del 24/01/2017) apposito schema di protocollo di intesa in merito alla realizzazione di un progetto sperimentale volto al potenziamento e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

Il protocollo d'intesa di cui trattasi è stato quindi sottoscritto dalla Regione Marche e dal Comune di Senigallia in data 24/01/2017.

Nel corso della sperimentazione in parola - avviata a far data dal 24 gennaio 2017 - si è instaurata tra i due Enti una fattiva e proficua collaborazione, con particolare riferimento alle buone prassi da seguire in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-educative, nonché in merito alle questioni afferenti il miglioramento degli standard di qualità delle strutture stesse, attraverso l'attività di un dipendente regionale individuato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

L'attività svolta dal dipendente si è rivelata di grande utilità per il lavoro tecnico avviato in stretta collaborazione tra Servizio Politiche Sociali e Sport e Servizio Sanità di individuazione della definizione delle tipologie di strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) della l.r. 21/2016 il cui atto deliberativo è in approvazione in Consiglio regionale e di elaborazione dei manuali contenenti gli standard assistenziali delle rispettive strutture oltre che per il lavoro tecnico necessaria per l'aggiornamento degli standard e dei processi di cui alla l.r. 9/2003.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In data 12 gennaio 2018 è stato acquisito un dettagliato Report sulle attività svolte per la realizzazione del progetto sperimentale che ha messo in luce elementi importanti non solo sulla attività svolta, ma propedeutici alla individuazione dei nuovi processi di applicazione della nuova normativa in materia di autorizzazione e accreditamento – l.r. 21/2016 - e alla rivisitazione della normativa in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza – l.r. 9/2003 - e alla produzione degli atti conseguenti. Elementi utili ad entrambi gli enti firmatari del protocollo.

La positività della sperimentazione emerge infatti anche dalle valutazioni espresse dal Dirigente- Coordinatore dell'Ambito territoriale sociale n. 8 con nota acquisita al prot. n. 53166 del 15/01/2018 oltre che dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche con nota prot. n. 57956 del 16/01/2018.

Alla luce di quanto scaturito dalla sperimentazione sin ora posta in essere, si ritiene utile ed opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, che costituirebbero un prezioso contributo al percorso già intrapreso volto alla applicazione della nuova normativa regionale di cui trattasi con particolare riferimento alla stesura dei manuali ancora in fase di elaborazione e al lavoro di implementazione degli stessi con la costruzione delle nuove procedure applicative.

Detta sperimentazione inoltre sta apportando altresì elementi di qualità tecnica utili anche alla rivisitazione dei criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture di cui alla l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie).

Il giorno 23/01/2017 scade il termine di validità del protocollo d'intesa in parola, che però in base a quanto espressamente previsto all'art. 3 del protocollo stesso può essere prorogato.

Per le esigenze sopra indicate si ritiene di dare seguito, alle medesime condizioni, al progetto sopra descritto e di approvare lo schema del protocollo di intesa tra la Regione Marche e l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 di Senigallia, come riportato nell'Allegato "A", parte integrate e sostanziale del presente atto. Si ritiene di fissare in 12 mesi la durata del protocollo a decorrere dalla data di sottoscrizione e di prevedere che lo stesso potrà essere rinnovato alla scadenza, e comunque al permanere delle medesime esigenze che ne hanno giustificato la stipula.

Il testo del protocollo di cui all'Allegato "A" al presente atto definisce gli obiettivi e le modalità dell'azione congiunta dei soggetti coinvolti. Il protocollo di cui allo schema Allegato "A" verrà sottoscritto per la Regione Marche dal dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto deliberativo.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Responsabile del Procedimento
(*Giovanni Santarelli*)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(*Giovanni Santarelli*)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(*Deborah Giraldi*)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(*Fabio Tavazzani*)

01



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE
DI PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
E L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE - SCHEMA
(Art. 15, LEGGE 241/1990)**

TRA

REGIONE MARCHE

E

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 – SENIGALLIA

L'Ambito Territoriale Sociale n. 8 costituito dai Comuni di Senigallia (Ente capofila), Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli, con sede in Trecastelli, Piazza Roma, 23, nella persona del _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ambito Territoriale n. 8, qui di seguito denominato "ATS n. 8";

E

La Regione Marche, rappresentata dal dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, Dott. Santarelli Giovanni, domiciliato ai fini della presente intesa per la sua carica, presso la sede della Regione Marche, di seguito denominata "Regione";

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed in particolare l'articolo 15 della stessa, che prevede che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

PREMESSO

- che la Regione Marche ed il Comune di Senigallia - in qualità di Ente capofila dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 - hanno approvato con proprie deliberazioni (rispettivamente: DGR n.10 del 16/01/2017 e DGC n. 15 del 24/01/2017) apposito schema di protocollo di intesa in merito alla realizzazione di un progetto sperimentale volto al potenziamento e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, il quale è stato sottoscritto dalla Regione e dall'ATS n. 8 in data 24/01/2017;
- che nel corso della sperimentazione in parola - avviata a far data dal 24 gennaio 2017 - si è instaurata tra i due Enti una fattiva e proficua collaborazione, con particolare riferimento alle buone prassi da seguire



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-educative, nonché in merito alle questioni afferenti il miglioramento degli standard di qualità delle strutture stesse, così come emerge dalle valutazioni espresse dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche e dal Dirigente-Coordiatore dell'ATS n. 8;

- che alla luce di quanto scaturito dalla sperimentazione sin ora posta in essere, si ritiene utile ed opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, che costituirebbero un prezioso contributo nel percorso già intrapreso volto alla applicazione della nuova normativa regionale in materia di autorizzazione e accreditamento con particolare riferimento alla stesura dei manuali ancora in fase di elaborazione e al lavoro di implementazione degli stessi con la costruzione delle nuove procedure applicative;
- che la Regione nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche;
- che l'attività prestata da dipendenti regionali presso gli Uffici degli ATS della Regione rappresenta anche una reciproca occasione di arricchimento professionale

RITENUTO

- pertanto utile ed opportuno - per entrambi gli Enti interessati - proseguire la realizzazione delle azioni poste in essere in vigenza dell'anzidetto protocollo d'intesa e tramite il distacco temporaneo e parziale presso l'ATS n. 8 di Senigallia di un dipendente regionale alle condizioni previste nel protocollo medesimo coinvolto nei gruppi tecnici regionali che stanno lavorando sulla applicazione della l.r. 21/2016 in materia di autorizzazione e accreditamento;

CONSIDERATO

- che la possibilità di tale proroga è espressamente prevista all'art. 3, del protocollo d'intesa in essere e prossimo alla scadenza;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto dell'intesa

L'ATS n. 8 e la Regione manifestano con il presente protocollo la volontà di realizzare insieme un progetto volto allo studio delle buone prassi e all'efficientamento delle prestazioni in materia di servizi territoriali di cui sono beneficiari i cittadini utenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare il progetto si pone l'obiettivo di analizzare e valutare l'efficienza delle attività connesse ai procedimenti relativi alle modifiche da apportare al Regolamento regionale n. 1/2004 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) a seguito della approvazione della Legge regionale n. 21/2016 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) e alla Legge regionale n. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie), anche in funzione al lavoro di implementazione riguardante in particolare la costruzione delle nuove procedure applicative delle norme in questione.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento di reciproca formazione e di accrescimento delle competenze professionali del personale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Articolo 2**Modalità di attuazione e adempimenti connessi**

La Regione metterà a disposizione per le attività inerenti il progetto stesso le relative prestazioni lavorative a fronte dell'impegno da parte dell'ATS della messa a disposizione della sede logistica e beni strumentali occorrenti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, in accordo con il Coordinatore dell'ATS n. 8 individuerà il personale idoneo alla realizzazione del progetto, con i limiti e le modalità di utilizzo dello stesso.

Il Coordinatore dell'ATS n. 8 provvederà, con cadenza periodica di 6 mesi, a redigere ed inviare alla Regione un report sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

Articolo 3**Durata dell'intesa**

Il presente protocollo di intesa ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte degli enti interessati e potrà essere tacitamente rinnovato alla scadenza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e comunque al permanere delle medesime esigenze che ne hanno giustificato la stipula.

Articolo 4**Recesso**

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente intesa, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile la conduzione a termine.

Articolo 5**Disposizioni finali**

Il presente protocollo di intesa viene redatto in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al DPR 642/1972 - articolo 16) e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13/1986.

Il presente protocollo viene sottoscritto elettronicamente da entrambe le parti attraverso il sistema Paleo Smart Office della Regione Marche.

Ancona,

Per la Regione Marche
Il Dirigente del Servizio
Politiche Sociali e Sport
(*Giovanni Santarelli*)

Per l'ATS n. 8
Il Dirigente-Coordiatore
(*Maurizio Mandolini*)

Letto, confermato e sottoscritto

[...], li [...].

FIRME

REGIONE MARCHE _____

ATS n. 8 _____